

1 | I poteri di intervento amministrativo e penale

L'ordine di sgombero

La legge 94 del 10 luglio 2009 stabilisce che, nei casi di occupazione abusiva di edifici o terreni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per le strade extraurbane, o quando ricorrono motivi di pubblica sicurezza per ogni luogo, possono ordinare lo sgombero coatto degli edifici abusivamente occupati. L'occupazione arbitraria di un immobile configura anche il reato di invasione di edifici.

(articolo 633 del Codice penale) per il quale la magistratura penale può disporre il sequestro dell'immobile stesso, poiché si tratta di profitto diretto del reato.

Turbativa dell'ordine pubblico

La legge 48 del 21 febbraio 2017 prevede che il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongono il sequestro di immobili occupati

arbitrariamente, possa nel contempo impartire disposizioni per prevenire il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione al numero degli immobili da sgomberare. Nonostante questo, gli sgomberi, in passato, o non sono stati eseguiti o hanno subito notevoli ritardi a causa della difficoltà di censire gli occupanti (che il Viminale con la circolare di settembre punta a risolvere) o per problemi di ordine pubblico.

2 | I risarcimenti per i proprietari

Le tutele contro l'inerzia

Il Tribunale di Roma, lo scorso 4 luglio, ha condannato il Ministero dell'Interno a risarcire la proprietà di un immobile abusivamente occupato da anni - che aveva impedito la realizzazione di un progetto immobiliare - a causa dei ritardi riscontrati nell'esecuzione di un decreto di sequestro disposto dalla magistratura penale. Per i giudici, «la tutela della proprietà e dell'iniziativa

economica privata non è alternativa alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ma ne costituisce una delle manifestazioni più significative».

I rischi della tolleranza

Nella stessa vicenda, i giudici romani hanno spiegato che l'autorità «è tenuta a concedere al privato la più adeguata tutela», non potendo egli «farsi ragione da sé», anche

perché «l'esecuzione degli sgomberi forzati può certamente determinare immediati, ma evidenti e limitati, turbamenti dell'ordine pubblico» ma «la tolleranza delle occupazioni abusive, al contrario, può determinare situazioni di pericolo meno evidenti ma decisamente più gravi nel medio e nel lungo periodo» consentendo «il formarsi di zone franche utili per ogni genere di traffico illecito».

3 | Le istruzioni per gli sgomberi

Censimento delle fragilità

Una circolare del Ministero dell'Interno, del 1° settembre 2016, ha detto a tutte le prefetture le linee operative da seguire per l'esecuzione dei provvedimenti di sgombero degli immobili abusivamente occupati. Innanzi tutto le prefetture d'intesa con i servizi sociali comunali devono effettuare il censimento degli occupanti e della composizione dei nuclei familiari con particolare riguardo

alla presenza di minori o di persone in condizioni di fragilità.

Verifica dei redditi

Le prefetture devono inoltre sottoporre a verifica la situazione reddituale e la condizione di regolarità sul territorio nazionale degli occupanti.

Per accertare la situazione reddituale dei diretti interessati dallo sgombero, le prefetture possono avvalersi della Guardia di Finanza.

Soluzioni anti-disagio

Per i soggetti che risultino effettivamente in situazione di fragilità, i servizi sociali dei Comuni dovranno attivare specifici interventi mentre per tutti gli altri occupanti potranno essere trovate strutture provvisorie di accoglienza per il tempo strettamente necessario all'individuazione da parte loro di situazioni e alloggiative alternative.